

Secondo comma: "Avranno peraltro gli Istituti stessi facoltà di scontare ad un saggio inferiore gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di credito agricolo, dagli agenti o corrispondenti incaricati del cambio dei biglietti. "

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Comma terzo: "La somma degli effetti così scontati esistente nel portafoglio di ciascuno Istituto non potrà superare la metà del capitale utile per la circolazione fissata dall'articolo 7 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2^a). "

Chi approva questo terzo comma è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Ora pongo a partito l'articolo 2 nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

" Art. 3. Il Governo potrà sospendere il corso legale dei biglietti di quelli Istituti che non si conformassero alle disposizioni contenute nell'articolo precedente od eseguissero operazioni che eludano le disposizioni medesime. "

(È approvato.)

" Art. 4. Durante il corso legale non si intendranno compresi nel limite fissato per l'emissione dall'articolo 7 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2^a) i biglietti messi in circolazione dagli Istituti e rappresentati da eguale fondo metallico nelle rispettive riserve, che essi sono obbligati a mantenere sotto la vigilanza del Governo.

" Sull'ammontare della circolazione corrispondente alla riserva metallica non è dovuta la tassa di circolazione. "

(È approvato.)

Presidente. Domani, in principio della seduta pomeridiana, si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Approvazione di vendite, permuta e cessione d'uso di beni demaniali.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Approvazione di vendite, permuta e cessione di beni demaniali.

Si dà lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 314 - A.)

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

Magliari, ministro delle finanze. Accetto. (Conversazioni)

Presidente. Prego gli onorevoli deputati di far silenzio.

La discussione generale è aperta.

Onorevole Franzì ha facoltà di parlare.

Franzi, relatore. La Commissione, nel desiderio di rimuovere qualsiasi apprensione per quanto infondata, la quale potesse, per avventura, nuocere al sempre più prospero andamento di una istituzione così utile quale è il Museo artistico industriale di Napoli, e d'accordo anche coll'onorevole ministro delle finanze, ha deliberato di sostituire alla dizione dell'articolo 3 alcune parole.

L'articolo quindi sarebbe concepito in questi termini:

" Il Governo del Re è autorizzato a concedere per propria sede al Museo industriale di Napoli, finchè abbia vita l'Istituto, il godimento del palazzo demaniale detto della Paggoria, ecc. " Il resto come nell'articolo.

Presidente. Se nessuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

" Art. 1. Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

" 1° Al comune di Alessandria, di aree demaniali in aggiunta ed a complemento di quelle già cedutegli dapprima con atto del 14 agosto 1872, approvato con legge 8 giugno 1873, n. 1411, e poscia colla convenzione del 26 agosto 1875, il tutto al prezzo di lire 13,669.28 ed alle condizioni risultanti dalla successiva convenzione del 20 novembre 1884, stipulata in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Alessandria.

" 2° Al comune di Anzio, del fabbricato demaniale detto il *Quartierone*, posto nel comune stesso, per il prezzo di lire 23,589.97, ed alle condizioni portate dall'atto 20 luglio 1884, rogato De Lena.

" 3° Al comune di Tempio in provincia di Sassari, del fabbricato demaniale posto nel comune stesso e già ad uso di carcere giudiziario, per il prezzo di lire 5200, ed alle condizioni portate dall'istrumento 12 settembre 1884, rogato Matteo Spano-Cossu.

" 4° Al comune di Salve, in provincia di Lecce, del giardino annesso a quell'ex-convento